



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/39/CR08/C17

LINEE GUIDA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME RELATIVE AI REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE PER PROFESSIONI E ATTIVITÀ REGOLAMENTATE

Premessa

Le Regioni e le Province Autonome hanno condiviso l'esigenza di definire regole uniformi, da adottare in tutti i territori, per la disciplina dei requisiti di accesso a corsi di formazione obbligatori per l'esercizio di professioni o attività economiche o professionali, da parte di persone che hanno acquisito il titolo di studio all'estero e che devono dimostrare il livello previsto di conoscenza della lingua italiana.

Tali requisiti rappresentano le condizioni necessarie per l'accesso a qualsivoglia corso di formazione obbligatorio per il rilascio di una qualifica abilitante ad una attività professionale regolamentata.

Oggetto e ambito di applicazione

I requisiti di accesso oggetto delle linee guida sono:

- Titoli di studio
- Competenze linguistiche (italiano)

Le linee guida definiscono le condizioni e le modalità minime attraverso cui è possibile dimostrare il possesso dei requisiti di conoscenza/competenza e linguistici richiesti per la frequenza di un corso di formazione obbligatorio.

Sono fatti salvi eventuali diversi requisiti di accesso previsti da Accordi sottoscritti in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o da Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Su base volontaria, le Regioni e le Province Autonome possono assumere le stesse Linee guida a riferimento per la disciplina dei requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale non obbligatori.

Requisito concernente titoli di studio acquisiti all'estero

In caso di possesso di titoli di studio equivalenti ai diplomi di scuola secondaria di secondo grado o ai diplomi di laurea italiani, è possibile presentare l'attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA.

Negli altri casi, o in assenza dell'attestato di comparabilità, è necessario presentare la dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo. La dichiarazione di valore attesta la natura dei titoli posseduti e il loro livello, ed è redatta in lingua italiana.

Per i rifugiati e per i titolari dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 251/2007, in luogo della dichiarazione di valore, è consentito presentare la traduzione asseverata del titolo di studio, rilasciata da un pubblico ufficiale presso il paese di origine o da un professionista abilitato in Italia.

Per i casi di assenza di documentazione a supporto, è allo studio un approfondimento sulla possibilità di utilizzare ulteriori strumenti specifici per i rifugiati e titolari di status di protezione sussidiaria, riconosciuti da istituzioni europee quali ad esempio l'EQPR (Passaporto Europeo delle Qualifiche per i Rifugiati).

In assenza di documentazione riguardante il titolo di studio, sono altresì ammesse le certificazioni rilasciate dai CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) al termine della frequenza dei percorsi di primo livello primo periodo (corrispondente al titolo di scuola secondaria di primo grado ovvero di ex licenza media).

Requisito linguistico

Il requisito riguarda la conoscenza, orale e scritta, della lingua italiana, almeno a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e in Provincia Autonoma di Bolzano, per l'accesso a corsi di formazione obbligatori per l'esercizio di professioni o attività economiche o professionali, da parte di persone che hanno acquisito il titolo di studio all'estero, il requisito concernente la conoscenza della lingua è riferito alla lingua, rispettivamente italiana o francese e italiana o tedesca, in cui viene svolto il corso di formazione.

Il possesso del requisito può essere dimostrato, alternativamente:

- Da un'attestazione rilasciata dall'ente di formazione che organizza il corso, previo superamento documentato di apposite prove;

- Dalla certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione.

Disposizioni finali

Le presenti linee guida entrano in vigore dalla data di approvazione dell'Accordo e non si applicano ai corsi già avviati o ai corsi da avviare per i quali siano state già acquisite le iscrizioni degli utenti.

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida.

Roma, 22 marzo 2023